



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 19 Febbraio 2013

In seduta odierna, alle ore 09:45, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 18024/2013 DELIBERAZIONE N. 65

**COMUNE DI FORLÌ'. VARIANTE SPECIFICA AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE
RECANTE "SEMPLIFICAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DEL
PATRIMONIO EDILIZIO STORICO" ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 121 DEL
27/11/2012, AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLA L.R. 24.03.2000 N. 20 E SS.MM.II.
ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART.32BIS DELLA LR 20/00 E SS.MM.II.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante specifica al Piano Strutturale Comunale del Comune di Forlì, denominata **“Semplificazione ed incentivazione del recupero del patrimonio edilizio storico”** adottata con delibera C.C. n. 121 del 27/11/2012, ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 24.03.2000 N. 20, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data in data 27.12.2012, agli atti con nota prot. prov. n. 119984/2012;

Premesso:

- che il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), adottati con deliberazione consiliare n. 98 del 23/6/2008 ed approvati con deliberazione consiliare n. 179 dell' 1/12/2008, ai sensi dei commi 5 e 6-bis dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20;

Preso atto:

- che il Comune di Forlì ha avviato, nel gennaio 2012, un procedimento di variante al Piano Strutturale Comunale;
- che trattasi di una variante tematica al PSC, di cui alle lettere a), d) e) et f) dell'art. 32-bis, in quanto inerente a specifiche modificazioni e revisione di taluni aspetti della struttura normativa e della disciplina particolareggiata vigente delle zone storiche;
- che l'Amministrazione comunale ha pertanto avviato la Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 32bis della LR 20/00, il cui svolgimento è previsto in forma scritta e mediante la pubblicazione della proposta sul sito web del Comune e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione (in data 9 gennaio 2012);
- che con nota acquisita al protocollo provinciale n.2559 del 12/01/2012 il Comune di Forlì, ha provveduto ad espletare le attività riferite alla Variante in oggetto inviando la proposta su formato digitale (CD) e richiedendo la trasmissione di eventuali contributi istruttori entro il termine perentorio di 60 giorni, al fine di procedere al loro esame in fase di adozione come previsto dalla legge.

Dato atto:

- che in data 8 marzo 2012, questo Ente ha inviato al Comune di Forlì, quale contributo istruttorio nell'ambito della Conferenza di pianificazione in forma scritta, un apposito documento agli atti con prot. prov. n. n.23775/12;
- che il Comune di Forlì in apposito documento *Allegato B* alla Delibera n.121/2012 di adozione della Variante al PSC in oggetto, ha esaminato e controdotto puntualmente tutti i contributi pervenuti ad esito della consultazione, dando motivazione su come essi siano stati valutati ai fini delle modifiche apportate al Piano in fase di adozione;

Visti i contenuti della Variante in oggetto:

Con la presente Variante tematica specifica al Piano Strutturale Comunale (PSC) che inerisce unicamente la disciplina del Sistema insediativo storico, il Comune di Forlì, a seguito delle modifiche operate dalla *Legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio"*, ha ritenuto necessario compiere un coordinamento con alcuni degli elementi di riforma proposti dalla nuova legge, in particolare in merito all'accoglimento di alcune nuove opportunità di semplificazione procedurale e normativa. L'attuale disciplina di piano del sistema insediativo storico comunale trae origine e validazione dalle indagini sul patrimonio esistente, svolte per la redazione dei previgenti PRG 1988 e PRG 2003, tuttora valide ed attuali per la maggioranza dei beni. La Variante per taluni temi procede anche a reinterpretare gli esiti delle analisi

svolte in precedenza, per quelle parti che - o per sopravvenute disposizioni normative o soprattutto per una mancata rispondenza ed attualizzazione ai nuovi standard edilizi e tecnologici - si è ritenuto necessario compiere un aggiornamento.

La presente Variante al PSC, inserisce le modifiche di seguito sinteticamente descritte:

1. Recepimento del novellato art. 29 della Legge urbanistica regionale, come modificato dalla L.R. n. 6/2009.

Il novellato articolo 29 ha introdotto la possibilità nel RUE di dettare la disciplina particolareggiata del sistema insediativo storico. Nel caso del PSC del Comune di Forlì, ciò si traduce nella trasposizione dei contenuti di PSC all'interno del RUE per i tessuti, i nuclei e gli edifici storici ed all'interno del POC per le aree soggette a Piano attuativo (denominate PUA e RU). In particolare la variante propone una strutturazione del quadro del Sistema insediativo storico comunale come segue:

a) Individuazione del Sistema insediativo storico - tessuti urbani, extraurbani ed immobili diffusi - nella Tavola ST di PSC scala 1:25.000. Questa tavola, già costituisce elaborato di Piano strutturale vigente e rimane inalterata;

b) Individuazione degli Edifici di interesse storico-architettonico di cui all'art. A-9, comma 1, della LR 20/2000, all'interno di un nuovo elaborato di PSC, denominato "Carta della Tutela Monumentale". L'elaborato con valore ricognitivo riporta la consistenza degli immobili o di parti di immobili vincolati, secondo le indicazioni notificate negli appositi decreti di vincolo emanati dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio. Il documento viene costantemente aggiornato dagli uffici e costituisce pertanto elaborato di quadro conoscitivo del PSC. Della natura e del contenuto ricognitivo dell'elaborato viene data espressa definizione all'interno delle Norme di PSC e di RUE. Detto elaborato nulla muta in relazione ai contenuti della disciplina particolareggiata attribuita agli immobili vincolati dal piano vigente, la quale resta invariata, posto che ogni intervento resta sempre soggetto al Nulla Osta preventivo della competenza Soprintendenza di cui all'art. 21 comma 4;

c) Trasposizione della disciplina d'intervento relativa a Centro Storico, Borghi e Nuclei Storici (Tavole CS, BOR e NS) dal PSC e dal POC al RUE. La regolamentazione attuativa per gli interventi diretti in zona storica viene trasposta nel RUE. Restano normate all'interno del POC tutte le previsioni insediative soggette a piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata (di cui alle tavole di dettaglio CS-PUA; CS-RU; BOR-PUA; NS-PUA), presenti sia in centro storico che nelle zone storiche esterne al centro, come previsto dall'art. A-7, comma 6, della LR 20/2000. La modifica consiste esclusivamente nella ridenominazione delle tavole vigenti senza alcuna alterazione o modifica dei contenuti di pianificazione;

d) Trasposizione della disciplina di intervento relativa a sistemi ed edifici storici extraurbani dalle tavole P di PSC-POC alle tavole P di RUE. La modifica consiste nel trasferimento all'interno delle tavole P di RUE a scala 1:5.000, del tematismo delle zone storiche extraurbane. La campitura generica grigia, prima associata a tali zone, viene sostituita con l'indicazione propria di zona e sottozona e con la sigla corrispondente. Le sottozone "traslate" nel RUE sono le seguenti: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8;

2. Introduzione della nuova categoria di intervento "Demolizione e ricostruzione integralmente fedele"

Agli edifici storici ritenuti privi di particolare valore architettonico-stilistico e tipologico (esterni al centro storico) viene associata una nuova categoria di intervento, ritenuta meno onerosa dell'intervento di *Restauro e risanamento di tipo B*, attualmente assegnato dal Piano, che nel rispetto delle regole compositive e linguistiche adottate nel passato, consente in luogo del restauro e risanamento la completa demolizione e ricostruzione fedele dell'edificio. La variante introduce a tal fine, all'art. 15, c.5, delle Norme di RUE ed all'art. 21, c.5, delle Norme di POC, la categoria di intervento così definita:

"Demolizione e ricostruzione integralmente fedele: L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio, che porti all'edificazione di un organismo edilizio uguale a quello originario per sagoma, volume, area di sedime, partitura delle aperture, elementi stilistici, finiture esterne e elementi tipologici di particolare valore. Gli elementi architettonici di pregio devono essere documentati e riproposti. I piani

interrati a volta possono essere demoliti e ricostruiti solo in caso di documentata precarietà statica. La necessità di ricorso a modifica della tipologia strutturale deve essere adeguatamente dimostrata".

Tale categoria è stata introdotta su tutti gli immobili ritenuti privi di particolare valore architettonico e stilistico e quindi associata alle sottozone storiche esterne al centro storico A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8 (solo dove ammissibile in relazione al livello di conservazione tipologico-architettonica dei fabbricati).

Il Comune affida a tale modifica la necessità di incentivare il recupero degli edifici storici, la riqualificazione delle facciate, la residenzialità, l'abbassamento del livello di complessità ed onerosità degli interventi, consentendo il miglioramento sismico delle strutture e dei requisiti energetici degli edifici.

3. Sostituzione muraria integrale negli interventi sugli edifici minori del sistema insediativo storico dei Borghi e dei Nuclei

L'Amministrazione al fine di assicurare, la possibilità di progettare con organicità l'intervento di recupero fin dall'origine, ritenendo che il valore storico-architettonico, in particolare nei Borghi e nei Nuclei, non sia tanto da ricercarsi negli specifici elementi architettonici o nei materiali originari, quanto piuttosto nell'impianto urbanistico, nello scenario ambientale, nelle forme esteriori e nella tipologia architettonica, propone una modificazione normativa che si fonda sull'ulteriore assunto *"che il maggior grado di "libertà progettuale" – limitatamente al consolidamento strutturale e alla sostituzione dei materiali – non debba necessariamente essere giustificato in maniera specifica caso per caso, ma possa usufruire di un "pregiudizio di necessità", di cui lo stesso Ente normatore ha maturato la convinzione sulla base di analisi e conoscenze – per quanto sintetiche – della tipologia strutturale delle costruzioni individuabili in alcune zone del suo territorio."* La norma vuole superare la regolamentazione vigente che finora consentiva, solo in corso d'opera, al determinarsi di situazioni contingibili attestate dal direttore dei lavori a seguito di specifici accertamenti, la possibilità di procedere alla totale sostituzione dei materiali, determinando ritardi nell'esecuzione delle opere e una progettazione spesso meno organica e controllata.

Con la variazione introdotta l'Amministrazione comunale intende riconoscere ammissibile anche una decisione progettuale dichiarabile fin dall'origine e riferibile all'edificio considerato in termini "globali", laddove le caratteristiche di resistenza delle murature vengono indicate per tipologie ricorrenti e possono essere assunte dai progettisti quali riferimenti utili, anche in mancanza di più specifici approfondimenti di indagine. Gli obiettivi di tale modifica sono sia quello di conseguire maggiori livelli di sicurezza strutturale per la costruzione finita anche sotto il profilo sismico; sia determinare maggiore libertà per i progettisti nell'affrontare gli aspetti della sicurezza del cantiere, consentendo loro di poter valutare, fin dall'origine, ipotesi di sviluppo dell'intervento complessivo plausibilmente più efficienti e più efficaci potendo così escludere all'origine i possibili fattori di rischio.

4. Revisione della Sottozona storica e del grado di conservazione per gli edifici appartenenti alle Sottozone A6 e VT del PSC e POC vigente.

Il Comune ha inserito un "innalzamento" della massima categoria di intervento per taluni edifici storici rurali diffusi individuati dal Piano con la sigla A6 - *Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storico-culturale, diffusi nel territorio* - individuati alle tavole P di PSC-POC e VT- *Edifici con valore storico e tipologico* - individuati nel RUE. A seguito di un Avviso pubblico indetto dall'Amministrazione comunale, finalizzato alla revisione/ricognizione degli edifici storici rurali diffusi classificati A6 e VT, i privati cittadini hanno presentato, su una predisposta apposita scheda tecnica analitica sugli immobili, la richiesta di innalzamento delle possibilità di intervento su tali immobili, ove ne ricorrevano i presupposti edilizi e storico-tipologici, debitamente documentati. L'obiettivo di tale modifica è stato quello di aggiornare il censimento dei fabbricati rurali diffusi, che presentava alcune imprecisioni ed errori, incentivandone il recupero edilizio, anche mediante l'attribuzione, nel rispetto di criteri di analisi predeterminati, della facoltà di demolizione e ricostruzione fedele (di cui al punto 2 precedente). L'amministrazione comunale, così come deciso nella deliberazione consiliare n. 128 del 14/9/2009, ai fini di assicurare l'accesso agli incrementi del "Piano casa" anche a quegli edifici prima esclusi per errore nella classificazione comunale, con la presente variante ha normativamente consentito – sugli edifici A6 e VT

assoggettati a *Ristrutturazione edilizia* - l'ampliamento una tantum in forma permanente così come definito dall'art. 53 della LR 6/2009 (fino al 20% e fino al 35% della SUL).

Dall'analisi delle istanze raccolte, su un totale di 1908 edifici in territorio rurale ricadenti in Sottozona A6, il Comune con apposita commissione, per circa 60 edifici, ha accolto e predisposto nella presente variante la modifica dell'appartenenza ad una sottozona e/o ad una categoria di intervento diversa rispetto alla classificazione attribuita all'immobile dal PSC e dal POC vigenti.

5. Rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella normativa.

In relazione alla revisione dei fabbricati A6 e VT di cui alla precedente lett. c), sono inoltre stati rettificati alcuni errori materiali, rilevati in particolare nella perimetrazione delle sottozone di pertinenza degli immobili storici. Parallelamente sono stati revisionati gli artt. 48 e 53 della Normativa, per assicurarne una lettura quanto più possibile chiara e comprensibile.

6. Adeguamenti normativi e cartografici alla pianificazione e legislazione vigente

Il Comune ha colto l'opportunità di provvedere, nell'ambito del medesimo procedimento di variante, ad alcuni adeguamenti normativi e cartografici alla pianificazione e legislazione sovraordinata, da recepirsi obbligatoriamente all'interno della pianificazione comunale strutturale, posto che tali adeguamenti, effettuati nell'ambito del presente procedimento, assicurano efficacia ed economia degli atti amministrativi;

Tali adeguamenti riguardano i seguenti 5 tematismi :

1. Adeguamento alla Variante cartografica e normativa al titolo II "Assetto della rete idrografica" al piano stralcio per il rischio idrogeologico, adottata con deliberazione n. 2/2 del 16/11/2011 del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ed approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;
2. Adeguamento alla Variante Integrativa al Piano territoriale di coordinamento provinciale approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010;
3. Adeguamento della normativa di Piano strutturale comunale ai due Decreti Ministeriali del 29 maggio 2008 che, in applicazione dell'art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, hanno definito la metodologia di calcolo per la definizione delle fasce di rispetto agli elettrodotti esistenti e nuovi, completando il quadro disciplinare statale in materia di impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;
4. Recepimento all'interno del Piano strutturale comunale (PSC) del nuovo tracciato di progetto della tangenziale ovest, costituito dal tratto di tangenziale di progetto che da San Varano (incrocio con la Via Firenze) conduce alla Via Emilia, oggetto di screening approvato con deliberazione di Giunta Provinciale;
5. Recepimento all'interno del Quadro Conoscitivo del Piano strutturale comunale (PSC) delle indagini di microzonazione sismica di II livello sul territorio comunale forlivese, oggetto di istanza di finanziamento regionale, le quali individuano la diversa pericolosità sismica del territorio comunale e sono utili per indirizzare le scelte future di pianificazione strutturale verso gli ambiti a minore rischio sismico;

Dato atto che la presente Variante specifica al Piano strutturale, si compone dei seguenti elaborati:

- Atto deliberativo di Adozione del Consiglio Comunale n. 121 del 27/11/2012
- Allegato A alla delibera di adozione – Contributi istruttori - Conferenza di pianificazione indetta il 9 gennaio 2012 (sintesi e n. 6 contributi pervenuti)
- Allegato B alla delibera di adozione – Schede di controdeduzione ai contributi istruttori Conferenza di pianificazione indetta il 9 gennaio 2012
- Relazione urbanistica
- NTA di PSC - Stralcio - Stato comparato
- NTA di POC - Stralcio - Stato comparato
- NTA di RUE - Stralcio - Stato comparato
- PSC – Tavola ST – Sistema territoriale – Stato attuale

- PSC – Tavola ST – Sistema territoriale – Stato modificato
- PSC – Quadro Conoscitivo – Carta della tutela monumentale – Nuovi elaborati (n. 12 tavole scala 1:2000):
- PSC-POC – Tavole P 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39 - Stato attuale
- PSC-POC – Tavola P – Legenda – Stato attuale
- PSC-POC – Tavole P 12, 18, 19, 20, 23, 27 – Stato modificato
- PSC-POC – Tavola P – Legenda – Stralcio - Stato modificato
- POC – Schede normative – Stralcio – Stato modificato
- RUE – Tavole P 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39 – Stato modificato
- RUE – Tavola P – Legenda – Stato modificato
- RUE – Tavola NS 6 – Stralcio – Stato attuale
- RUE – Tavola NS 6 – Stralcio – Stato modificato

ELABORATI AMMINISTRATIVI E TECNICI RELATIVI ALLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE (IN ATTI SU SUPPORTO INFORMATIZZATO - DVD)

Elaborati amministrativi Conferenza

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 “Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte di riclassificazione delle Sottozone A6 e dello stato di conservazione di edifici A6 e “VT” e relativi allegati (Avviso e Scheda tecnica)
- Istanze pervenute
- Registro istanze pervenute
- Determinazione del Direttore Generale n. 2409 del 23/09/2011 di nomina della Commissione esaminatrice per l'esame istanze ai sensi dell'art 5 dell' Avviso
- Verbali sedute Commissione e relativi Allegati (Criteri e Schede istruttoria Istanze)
- Schede istruttorie istanze
- Sintesi esiti istanze pervenute

Elaborati tecnici Conferenza

ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'ADOZIONE (IN ATTI SU SUPPORTO INFORMATIZZATO – DVD):

- Schede di verifica a cura dell'Unità Pianificazione urbanistica (relative alle istanze accolte)
- Relazione urbanistica
- NTA di PSC - Stralcio - Stato comparato
- NTA di POC - Stralcio - Stato comparato
- NTA di RUE - Stralcio – Stato comparato

PSC - Quadro Conoscitivo – Microzonazione sismica

1° LIVELLO:

- MS-1 - Carta delle indagini
- MS-2 - Carta geologica con evidenza delle coperture detritiche e delle aree instabili corredata di sezioni significative
- MS-3 - Carta MOPS (Microzone omogenee in prospettiva sismica) con evidenza di tetto delle ghiaie, falda, discontinuità, isobate substrato rigido-non rigido per individuazione di 3 categorie (zone stabili; zone stabili ma suscettibili di amplificazione sismica; zone instabili)
- MS-4(2) - Carta delle frequenze f_0
- MS-5 - Carta delle V_s (V_{sH} e V_{s30})

2° LIVELLO:

- MS-6(5) - Carte dei fattori di amplificazione (FA regionale - FA e FV nazionale)
- Microzonazione sismica di livello I e II del Comune di Forlì – Relazione Geofisica
- Microzonazione sismica di livello I e II del Comune di Forlì – Relazione Geologica
- Caratterizzazione sismica del sottosuolo del territorio del comune di Forlì attraverso l'esecuzione di prove in foro
- PSC-POC – Tavole P 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39 , Legenda - Stato attuale e Stato modificato
- POC – Schede normative - Stralcio - Stato attuale e Stato modificato
- RUE – Tavole P 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39,

- Legenda - Stato attuale e Stato modificato
- RUE – Tavole NS 3, 5, 6 - Stralcio - Stato attuale e Stato modificato
- RUE – Tavola VT - Stato attuale e Stato modificato
- PSC – Quadro Conoscitivo – Carta della Tutela Monumentale – Nuovi elaborati (n. 12 tavole scala 1:2.000):
- PSC – Tavola ST scala 1:25.000 – Sistema territoriale – Stato attuale e Stato modificato
- PSC – Tavola VP scala 1:25.000 – Stato attuale e Stato modificato
- PSC – Tavola VP-a scala 1:25.000 – Stato attuale e Stato modificato
- PSC – Tavole VP 1-43 e Legenda – scala 1:5.000 – Stato attuale e Stato modificato
- PSC – Tavola VN scala 1:25.000 – Stato attuale e Stato modificato
- PSC – Tavola VN 20, 25, 26, 27, 33, 34, 36, 38, 41, 42 – scala 1:5.000 – Stato attuale e Stato modificato
- PSC-POC-RUE – Tavola VA scala 1:25.000 – Stato attuale e Stato modificato
- PSC-POC-RUE – Tavola VA n.13, 18, 19, 27 e Legenda – scala 1:5.000 – Stato attuale e Stato modificato

Preso atto di quanto dichiarato dal Comune:

- che alcuni degli elaborati facenti parte dell'elenco di cui sopra - in quanto non fondamentali in tale fase del procedimento rispetto ai restanti elaborati costitutivi - non vengono materialmente allegati alla presente proposta di deliberazione di adozione. Solo a conclusione del procedimento, successivamente all'approvazione, le modifiche introdotte con la presente Variante saranno recepite anche nelle restanti tavole tematiche di maggior dettaglio di PSC, POC e di RUE e nelle tavole BOR, CS e NS (nelle quali cambierà solo l'intestazione), senza che queste siano materialmente allegate alla presente proposta di variante, secondo il principio di dematerializzazione dei documenti cartacei e di economicità degli atti amministrativi;
- che la presente proposta di variante agli strumenti urbanistici vigenti:
 - non incide sul dimensionamento insediativo complessivo della strumentazione urbanistica comunale;
 - è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto, intervenendo su zone storiche, già pianificate, non comporta nuove previsioni insediative, né modifica o incrementa in modo sostanziale le previsioni esistenti;
 - non interferisce nei contenuti con gli altri procedimenti di variante attualmente in corso;
 - è esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'art. 11 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal D.Lgs. 16/1/2008, n. 4, in quanto ricadente nei casi di esenzione di cui alla Legge regionale n. 20/2000 e sue modificazioni, art. 5, comma 5;
 - trattandosi di Variante normativa relativa a previsioni insediative pregresse, non presenta alcuna interferenza con: zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. del 30/12/1923 n° 3267; ovvero zone soggette a vincolo di trasferimento o consolidamento degli abitati ai sensi della Legge 9/7/1908 n° 445;
 - non necessita di relazione Geologica in quanto non comporta l'inserimento di nuove previsioni insediative, né modifica in modo sostanziale le previsioni edificatorie esistenti;

CONSIDERATO

Si concorda pienamente con l'Amministrazione comunale di Forlì rispetto alla necessità di mettere in campo nella disciplina urbanistica comunale nuove politiche e nuove strategie finalizzate in particolare alla valorizzazione e rivitalizzazione del Centro storico, così come alla messa in sicurezza e ad uno sviluppo sostenibile sia dal punto di vista ambientale che socio-economico dell'intero territorio comunale. Evidenziato altresì che il Comune di Forlì ha un Piano cosiddetto "spacchettato" e cioè conformato alla nuova legge urbanistica n.20/00 attraverso l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 41, che consente tale operazione ma che nella concretezza dei fatti ha consegnato un Piano che rimane fortemente caratterizzato e strutturato secondo i criteri della previgente legge 47/78, creando talvolta difficoltà di gestione e la conseguente necessità di continue ed onerose procedure di variante. Appare pertanto evidente che il sistema di pianificazione urbanistica del Comune di Forlì sconta oggi l'impossibilità di cogliere appieno tutte le

innovazioni introdotte dalla legge 20/00 e conseguentemente, risulta talvolta difficile introdurre, definire e governare con certezza di risultato, in un piano così conformato, nuove strategie e nuove modalità di gestione e sviluppo territoriale, in quanto mancano opportune basi analitiche sulle quali fondare, valutare e garantire appieno la flessibilità delle tematiche territoriali e la loro necessaria convergenza ad una società in costante e spesso non prevedibile modificazione. Un piano quindi che attraverso una visione organica del territorio possa esprimere strategie di lungo respiro, atte a garantire la flessibilità della pianificazione in funzione della qualità generale delle trasformazioni del territorio nel suo complesso.

Alla luce delle considerazioni sinteticamente espresse e certamente non esaustive, si evidenzia che solo con un'operazione di generale revisione dello strumento di pianificazione strutturale comunale, da compiere sulla base di specifiche nuove indagini conoscitive, nonché attraverso un necessario processo di concertazione con tutti i soggetti interessati, si potrà conformare uno strumento improntato all'innovazione e alla flessibilità ricercata, un piano finalizzato ad individuare fattive strategie di riqualificazione e rilancio del territorio e nel caso specifico del tessuto più antico e prezioso della città, anche attraverso approcci e strumenti innovativi che possano creare nuove sinergie pubbliche e private ed efficaci strumenti di incentivazione del recupero e della valorizzazione del territorio comunale.

Visti i contenuti della variante in oggetto come riportati sinteticamente si esprimono le seguenti riserve:

Recepimento del novellato art. 29 della Legge urbanistica regionale, come modificato dalla L.R. n. 6/2009.

- R.1.** Alla luce del novellato art. 29 della L.R. 20/00 e ss.mm.ii., si ritiene coerente in linea generale, l'operazione di trasposizione della disciplina particolareggiata del patrimonio storico definita dal PSC, all'interno del RUE specificatamente per i contenuti relativi alla disciplina particolareggiata di tutela riferita ai tessuti, ai nuclei ed agli edifici ed all'interno del POC per le nuove previsioni insediative già soggette a Piano attuativo o a Riqualificazione urbanistica.

Procedimento di variante ai sensi dell'art. 32 bis

- R.2.** Posto che la presente variante al PSC, adottata e trasmessa, ai sensi dell'art. 32 bis, comprende altresì alcune modifiche correlate sia al POC sia al RUE, i cui elaborati così come modificati sono stati effettivamente allegati alla presente variante e posti in deposito. Verificato che il parere di competenza provinciale è stato richiesto unicamente ai sensi dell'art.32bis, constatato altresì che all'interno della deliberazione comunale al punto due è dato atto delle modificazioni al RUE e al POC, si ritiene che vista la correlazione delle modifiche questo ente debba esprimersi anche sulle variazioni apportate al RUE e al POC ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 33 e 34 e si precisa in merito che tale espressione potrà avvenire in sede di Intesa al fine di poter valutare il recepimento finale delle modifiche al PSC ricadenti nei suddetti strumenti.

Disciplina relativa agli edifici tutelati di cui al D.Lgs. 42/2004 (ex D.Lgs. n. 490 del 1999)

L'art. A9- Edifici di valore storico-architettonico,culturale e testimoniale al comma 1, recita testualmente *"Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo"*.

Alla luce di quanto chiaramente definito in tale assunto non si concorda con le argomentazioni portate dal Comune in merito al non accoglimento di quanto rilevato dalla Provincia in sede di Conferenza, sulla necessità che la disciplina relativa degli edifici tutelati ex D.Lgs. 42/2004 debba rimanere materia di PSC. Posto infatti che rispetto alle necessità di coordinamento e chiarimento della novellata normativa, solo l'Assemblea legislativa può fornirne interpretazione autentica, si ritiene che un utile elemento dirimente in merito a tale tema possa ricavarsi implicitamente da taluni passaggi contenuti nella *Circolare illustrativa sulle innovazioni apportate dalla legge 6/2009* (Reg.PG 2010/23900), tra i quali quello di seguito riportato: 3.4.3. Il PSC (art. 28 e A-4, co. 3, LR 20/2000)......omissis... *"L'ulteriore forma di flessibilità delle previsioni del PSC*

introdotta dalla legge n. 6, è relativa alle perimetrazioni degli ambiti del territorio comunale. All'art. 30, comma 2, lettera a), si prevede che il POC possa apportare "rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela". La legge di riforma stabilisce che le perimetrazioni degli ambiti in cui si articola il territorio comunale, individuate dal PSC ai soli fini di stabilirne "gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali"(art. 28, comma 2, lettera f), hanno valore meramente indicativo, ad eccezione degli ambiti di tutela (ambientale, paesaggistica, storico culturale, ecc.), la cui modifica si è voluta riservare alle valutazioni di ordine generale del medesimo PSC."

Richiamate quindi le considerazioni già formulate in sede di Conferenza sul tema, si esprimono le seguenti riserve:

- R.3.** In merito agli edifici tutelati ai sensi del D.Lgs n. 490/1999 (oggi D.Lgs 42/2004), con riferimento in particolare a quanto stabilito dall'art. A-9 della L.R. 20/2000 e s.m.i., è necessario che l'individuazione di tali elementi ed i relativi elementi conoscitivi rimangano in capo al PSC; si concorda tuttavia con il previsto sistema di aggiornamento e implementazione, a seguito delle nuove emanazioni della competente Soprintendenza, del data-base già in uso dal Comune di Forlì attraverso il SILT che può costituire comunque a tutti gli effetti documento di riferimento di Quadro conoscitivo del PSC.
- R.4.** In merito alla disciplina di tutela e di uso di tali manufatti (ex D.lgs n. 490/1999), a titolo cautelativo ed in attesa di eventuali chiarimenti da parte della Regione, si ritiene altresì opportuno che, come stabilito al citato art. A-9, comma 1, la definizione degli interventi ammissibili nell'ambito della manutenzione ordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo, debba rimanere contenuto specifico del PSC.
- R.5.** Si ritiene necessario inoltre, come stabilito dalla legge, mantenere ferma nel PSC la normativa di definizione delle politiche e degli obiettivi qualitativi generali per la tutela del patrimonio storico di cui agli artt. da 60 a 64, per la necessità di costituire uno stabile quadro di riferimento e orientamento delle scelte di RUE e POC che andranno a regolare, con specifica disciplina particolareggiata, i tipi di intervento e gli usi per ogni ambito storico individuato (sempre nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali fissati dal PSC). Ai fini della necessità espressa dal Comune di disporre di un unico documento per consentire un'agevole consultazione, si ritiene possa essere sufficiente riportare tali pochi articoli, ovvero farne diretto rimando, ove ritenuto necessario.

Cartografia

Nel PSC di Forlì il tessuto storico è individuato in maniera generica alla Tavola ST di PSC in scala 1:25.000 (tavola già vigente). La presente variante introduce nel PSC un nuovo elaborato di Quadro conoscitivo denominato *Carta della tutela monumentale* in scala 1:2000 che censisce costantemente gli edifici tutelati ex D.lsg. 42/04, mentre vengono trasposte nel RUE tutte le rimanenti tavole relative all'individuazione, agli usi ed alle trasformazioni della disciplina particolareggiata:

- R.6.** In analogia a quanto detto con riferimento all'art. A-9 a livello normativo, si ritiene che il PSC debba mantenere l'individuazione puntuale di tutti gli elementi oggetto di tutela ed anche per la necessità di chiarezza nella consultazione del Piano, si ritiene necessario che in una apposita tavola tematica di PSC, in scala opportuna, siano puntualmente identificati tutti gli elementi oggetto di conservazione (zone A1-8) a prescindere dal grado di tutela assegnato. In tale tavola tematica di PSC, che si potrebbe definire delle *tutele storiche e archeologiche* e che si ritiene utile redigere indicativamente in scala 1:10.000, potranno essere riportati complessivamente ed in maniera organica i seguenti elementi tematici di tutela vigenti: tutti gli edifici di interesse storico-architettonico, le testimonianze archeologiche, la centuriazione

romana, la viabilità storica, i centri storici e i nuclei storici in ambito extraurbano, le infrastrutture storiche e le porzioni di ambiti consolidati da conservare, ecc....

Introduzione della nuova categoria di intervento "Demolizione e ricostruzione integralmente fedele"

Grazie alla moderna tecnologia delle costruzioni, la conservazione architettonica non va più considerata antitetica alla sicurezza sismica e statica degli edifici, ricordato inoltre che uno degli obiettivi delle normative strutturali di ultima generazione - a partire dalla OPCM/2003 sino alla cogente NTC/2008 - è di rendere operative una serie di acquisizioni tecniche consolidate e comprovate, molte delle quali riguardano proprio gli interventi sul costruito che senza dubbio possono conferire tutta la sicurezza prescritta e necessaria sia sotto il profilo statico, sia sismico. Si ritiene inoltre fuorviante il diffuso preconcetto che restaurare sia sempre più oneroso che ricostruire ex-novo, in particolare per quanto riguarda il contesto del centro storico. Si richiama, a tal fine, quanto già ampiamente argomentato nel contributo istruttorio inviato in sede di Conferenza di pianificazione: *"...si ritiene che il criterio utilizzato per la modifica al grado di tutela del patrimonio storico, introdotta contestualmente alla trasposizione dal PSC al RUE della disciplina particolareggiata (artt. da 29.9 a 29.65), attraverso l'inserimento dell'intervento di "demolizione e ricostruzione integralmente fedele" possa determinare un esteso e generalizzato abbassamento del livello di tutela. Si riscontra in particolare che ove applicato, per talune Sottozone, identificate e definite dal Piano vigente di grande valore architettonico e tipologico ed ancora in buono stato di conservazione, si viene a configurare una situazione di incertezza sulla garanzia di conservazione degli elementi di pregio probabilmente ancora in buono stato, tale per cui non si reputa accoglibile l'inserimento di tale categoria d'intervento, in quanto non sufficiente a garantirne la reale conservazione. L'intervento di "Demolizione ricostruzione integralmente fedele" contrasta inoltre in particolare per talune Sottozone con l'originario principio generale definito all'art. 77 del PSC. Si ritiene di porre un ulteriore spunto di riflessione rispetto all'opportunità di prevedere la demolizione e fedele ricostruzione in talune Sottozone, da un lato questo tipo di intervento, come detto, senza opportune verifiche espone al rischio di perdere manufatti di pregio ancora sufficientemente conservati sia nei materiali sia negli elementi tipologici principali; dall'altro tale categoria d'intervento applicata ad edifici identificati come "Tessuti edilizi storici trasformati", "Tessuti edilizi storici di scarso valore architettonico e tipologico" ovvero "unità edilizie e complessi di recente costruzione", che nella maggior parte risultano del tutto privi di elementi di pregio ovvero con caratteristiche incongrue rispetto al contesto storico in cui sono inseriti, l'intervento in parola, rischia di incentivare operazioni di recupero e speculazione che non danno un vero impulso alla riqualificazione e ricostituzione dell'ambiente urbano storico di cui l'Amministrazione dichiara la necessità di rilanciare e pertanto in luogo della fedele ricostruzione in tali casi andrebbe al contrario ricondotto uno studio sulle modalità di recupero della tipologia storica anche di porzioni di tessuto più ampie, allo scopo di ripristinare un'omogeneità, una coerenza, una visuale urbanistica che in passato è esistita e che successivi, errati interventi di demolizione e riedificazione hanno alterato e compromesso.In linea generale non si ritiene compatibile l'intervento di "demolizione e ricostruzione integralmente fedele" in tutti i casi in cui l'edificio è definito "integralmente conservato", in quanto la stessa definizione di Piano implica la necessità di tutelare l'originalità tipologica e strutturale del manufatto."*

Si constatato peraltro che l'Amministrazione ha in parte riconosciuto la validità di tali considerazioni, modificando quanto inizialmente proposto, in particolare eliminando l'applicazione della nuova categoria d'intervento al patrimonio del centro storico ed integrando nella suddetta categoria d'intervento la seguente specificazione *"se riconosciuti, sulla base di adeguata documentazione probante, in condizioni statiche tali da impedirne oggettivamente il restauro"*. In merito a ciò, si ritiene che in taluni casi tale specificazione non garantisca comunque appieno la conservazione del bene tutelato, in quanto l'assunto affida in toto la responsabilità di valutazione e decisione all'ufficio tecnico comunale, sulla base di quanto dichiarato dal privato, col rischio di esporre la decisione del funzionario responsabile a influenze e/o pressioni del tutto inopportune e che comunque esulano dalla responsabilità assegnate.

Verificato quanto modificato e adottato nella presente Variante, confermando quanto già argomentato in linea generale sulla necessità di tutela e ritenendo tale categoria non pienamente coerente con la necessità di

effettiva conservazione, si esprime la seguente riserva:

R.7. Non si concorda con l'introduzione della categoria "Demolizione e ricostruzione integralmente fedele" per gli edifici appartenenti alle seguenti sottozone:

- **A2.1 Tessuti edilizi storici conservati**
- **A3.2 Tessuti urbani con prevalenza di edifici conservati**
- **A5.2 Edifici e complessi con funzioni agricole ed abitative connesse**
- **A5.3 Edifici e complessi con altre funzioni produttive: mulini, fornaci, ecc.**
- **A6.1 di grande valore ambientale - per gli Edifici conservati integralmente o parzialmente**
- **A6.2 di significativo valore ambientale - per gli Edifici conservati integralmente**
- **A7.1 ville di valore ambientale, architettonico e storico) - per gli Edifici conservati parzialmente e per gli altri edifici all'interno del complesso villa-parco conservati integralmente**
- **A7.2 - ville e villini di interesse architettonico e storico-culturale - per Edifici conservati integralmente e per gli altri edifici all'interno del complesso villa-parco conservati integralmente**
- **A8.1, A8.2 e A8.3 - per gli Edifici conservati integralmente**

Per la necessità di tutelare l'originalità tipologica e strutturale dei manufatti oggetto di tutela individuati dal piano vigente, si chiede pertanto di modificare la disciplina delle sottozone sopra elencate eliminando per esse dalla disciplina la nuova categoria di intervento Demolizione e ricostruzione integralmente fedele.

Sostituzione muraria integrale negli interventi sugli edifici minori del sistema insediativo storico dei Borghi e dei Nuclei

Alla luce delle modifiche apportate al PSC in fase di adozione, si concorda in linea generale con quanto argomentato in merito alla possibilità nei casi dimostrati di sostituzione muraria nel tessuto storico dei Borghi e dei Nuclei. Sotto questo aspetto si concorda in particolare con quanto espresso dall'Amministrazione comunale riguardo all'opportunità di individuare, quale obiettivo per una fase successiva di pianificazione, la definizione di un sistema di incentivazione degli interventi organici e coordinati sugli "aggregati". L'intervento organico e coordinato su un intero aggregato di diverse unità strutturali costituisce indubbiamente la tipologia di intervento ottimale e più auspicabile, che in una situazione di notevole parcellizzazione delle proprietà e di modesta incrementabilità del valore immobiliare, necessita certamente di politiche ed azioni mirate di incentivazione.

Revisione della Sottozona storica e del grado di conservazione per gli edifici appartenenti alle Sottozone A6 e VT del PSC e POC vigente.

Su contributo provinciale espresso in sede di Conferenza, il Comune sugli edifici selezionati ha ritenuto di accogliere la necessità di compiere un'ulteriore verifica rispetto a quanto documentato dai privati, la quale è stata svolta direttamente dagli uffici comunali ed i cui esiti sono stati raccolti nell'elaborato adottato tra i documenti di variante e denominato "*Schede di verifica a cura dell'Unità Pianificazione urbanistica (relative alle istanze accolte)*".

A tal riguardo esaminato l'elaborato suddetto e la documentazione fotografica inserita, posto che in tali elaborati non sono state esplicitate, come richiesto, le motivazioni che hanno condotto all'accoglimento totale o parziale delle istanze, si formula la seguente riserva:

R.8. Si riscontrano forti dubbi sull'accoglimento delle istanze relative agli edifici identificati alle schede di ricognizione n. 19 – 28 – FO8, poiché dalla documentazione appare evidente che tali edifici abbiano caratteristiche tipologiche e testimoniali ancora riconoscibili e ben conservate. Si ritiene pertanto che per essi debba permanere il maggiore grado di conservazione oggi vigente.

Il Comune ha inoltre recepito parzialmente l'osservazione provinciale restringendo il ricorso alla facoltà di ampliamento, laddove ammesso, al rispetto degli schemi di ampliamento dei fabbricati rurali di cui all'art. 24 del RUE procedendo quindi ad integrare opportunamente l'art.29.52 come segue: *"comma 2 - Il progetto di intervento su una zona A6 dovrà prevedere in primo luogo l'analisi della documentazione storica relativa al sito, vale a dire all'organismo architettonico e al suo intorno, per comprenderne e valutarne le relazioni; la documentazione di progetto, anche se l'intervento sarà limitato alla manutenzione o al restauro di una parte del complesso, dovrà essere estesa all'intero ambito, costruito e non. Gli interventi di ampliamento, ove ammessi, dovranno seguire le indicazioni grafiche contenute negli Schemi di Ampliamento per gli Edifici Abitativi, riportati all'art. 24 che precede, formulate in riferimento alle soluzioni ritenute più idonee per ciascun tipo edilizio riconosciuto attraverso lo studio eseguito. Sarà compito della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio valutare la compatibilità delle proposte di ampliamento."*

In merito alla facoltà di ampliamento igienico funzionale definito nelle norme di RUE come di seguito riportato: *"ampliamento di cui all'art. 53 commi 2 e 5 della LR 6/2009 nel rispetto della legge medesima (ad eccezione del limite di validità temporale e delle modalità di calcolo della SUL) e nel rispetto dei vigenti requisiti di prestazione energetica degli edifici, mediante esclusivo utilizzo di materiali non sintetici di derivazione petrolchimica o in microfibra"*, si fa presente che la Regione Emilia-Romagna è tra le poche regioni italiane che ad oggi ha scelto di non prorogare il termine di validità per le politiche del cosiddetto "Piano Casa". Richiama pertanto l'applicazione della norma in forma permanente e potrebbero profilarsi elementi di illegittimità, anche se limitatamente ad alcuni edifici e per le motivazioni di opportunità puntualmente riportate nella documentazione di Variante;

R.9. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale, poiché materia espressamente inerente al RUE e di diretta derivazione regionale, a compiere le opportune verifiche in merito all'applicazione dell'art. 53 della LR 6/09 oggi formalmente decaduto e comunque, per non incorrere in eventuale equivoco, si suggerisce al Comune di eliminare il riferimento diretto a tale norma non più vigente, facendo propri nel RUE i medesimi assunti e le relative condizioni di applicabilità per le finalità dichiarate, che nel caso specifico risultano compatibili alla pianificazione comunale.

Rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella normativa e adeguamenti normativi e cartografici alla sopravvenuta pianificazione e legislazione

R.10. Si prende atto della necessità di correzione e adeguamento del PSC alla sopravvenuta legislazione e pianificazione.

Richiamati gli adempimenti definiti dall'art. 5 della L.R. 20/00 così come modificato dalla LR 6/09 che tratta l'integrazione delle procedure urbanistiche e delle valutazioni ambientali contemplate dal D.Lgs 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Preso atto del fatto che la Variante in oggetto consiste nella trasposizione della disciplina storica i cui elementi sono già considerati dal PSC vigente e pertanto ricadente nei casi definiti all'art. 5, c.5, L.R. 20/00 smi, nel quale sono definiti i casi di esclusione della Valsat, che indica le varianti minori ai piani che, non presentando significativi ambiti di discrezionalità nei loro contenuti. Tali varianti, non devono riguardare, con contenuto innovativo, le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dalla pianificazione vigente. Si ritiene che, l'esclusione dalla VAS/Valsat della Variante in oggetto, possa essere ritenuta valida solo in caso di pieno accoglimento delle riserve contenute nel presente atto, così come per considerare la variante stessa congrua nei contenuti modificati ai casi previsti per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 32bis.

Richiamato quanto segue:

L'iter di approvazione della presente Variante è quello indicato ai commi 2 e 3 dell'art. 32-bis della L.R. 20/2000, sintetizzato come segue il Comune:

- procede all'elaborazione della proposta di Variante al Piano;
- avvia la consultazione in forma scritta, ai fini dell'elaborazione della variante, degli enti che svolgono compiti di governo del territorio; tale consultazione avviene inviando, attraverso supporto informatico, copia della proposta di piano da adottare ai soggetti di cui all'art. 32 comma 2, all'articolo 14, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4;
- gli enti consultati possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento;
- il Comune nell'adozione e approvazione della variante al PSC prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente;
- nell'iter di approvazione si applica la procedura di cui ai commi da 4 a 13 dell'art. 32 della L.R. 20/2000, essendo comunque ridotti della metà i termini per il deposito del piano adottato, per la presentazione delle osservazioni e per l'espressione delle riserve e dell'intesa da parte della Provincia.

- Sul PSC e sue Varianti la Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della legge regionale 20/00, può, entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni (dimezzati a 60 (sessanta) giorni ai sensi dell'art. 32Bis) dal ricevimento del piano, sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli strumenti della pianificazione provinciale regionale, limitatamente agli ambiti di pertinenza dei piani stessi, nonché alle eventuali determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione.

- Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di espressione dell'intesa;

- Al comma 8 del medesimo articolo viene disposto che il Comune, in sede di approvazione del PSC, è tenuto ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

- L'approvazione del PSC è subordinata, ai sensi del comma 10 dell'articolo sopra citato, all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato.

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 68886/146, in data 14.09.2006;
- Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1705/1999 del 21.09.1999;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- Variante Integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29974/42 del 30.03.2009.

Verificata la correttezza dell'iter amministrativo:

- lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 27.11.2012 secondo le procedure di cui all'art. 32bis della LR 24 marzo 2000, n. 20, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) **Di esprimere sulla Variante specifica al PSC, adottata con delibera C.C. n.121 del 27/11/2012 del Comune di Forlì, le riserve, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della LR 20/2000 riportate e motivate ai punti da R.1 ad R.10 del Considerato;**
- 2) **Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza.**

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Forlì.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 18024 del 15/02/13)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Li, 15.02.2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Simone Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 18/2/13

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li, 18/

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 22 FEB. 2013 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

